



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Direzione generale

OGGETTO: Revoca, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, dell'avviso pubblico di mobilità esterna, approvato con determinazione del Direttore generale n. 277 del 14 aprile 2023, per la copertura di n. 2 posti con profilo professionale di Collaboratore amministrativo, area degli Operatori esperti (ex categoria B), CCNL Comparto funzioni locali, a tempo pieno e indeterminato.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 13 del 17 marzo 2023 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione dell'Ente 2023- 2025, nel quale è inclusa la sottosezione dedicata al piano triennale dei fabbisogni del personale dell'Amministrazione;

CHE il predetto piano dei fabbisogni di personale (Ptfp) ha disposto, tra l'altro, di procedere alla copertura di n. 2 posti con profilo professionale di Collaboratore amministrativo, area degli Operatori esperti (ex categoria B), CCNL Comparto Funzioni locali, a tempo pieno e indeterminato, attraverso procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001;

CONSIDERATO

CHE, con determinazione della scrivente n. 277 del 14 aprile 2023, che qui si richiama integralmente, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n.165/2001, un avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti con profilo professionale di Collaboratore amministrativo, area degli Operatori esperti (ex categoria B), CCNL Comparto Funzioni locali, a tempo pieno e indeterminato;

CHE con determinazione della scrivente n. 343 del 17 maggio 2023 è stato prorogato il termine per la presentazione delle candidature con le modalità previste nel citato avviso pubblico;

ATTESO CHE

con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 51 del 23 ottobre 2023 recante: "Modifiche e integrazioni al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 del Consiglio regionale della Calabria" è stata approvata, tra l'altro, la modifica della sottosezione 3.3. del PIAO dedicata al Piano dei fabbisogni di personale dell'Ente per il triennio 2023-2025, previa acquisizione del parere favorevole (n. 16/2023) del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria, giusta verbale n. 55 del 10 ottobre 2023;

CHE, nel citato Ptfp, in considerazione del mutato orientamento ARAN, CFL 209 del 28 marzo 2023, che ha aperto la strada alle cd. progressioni verticali in deroga a prescindere dalla riserva del 50% all'esterno e con l'utilizzo di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie (0,55% del monte salari 2018), ha disposto:

- di revocare tutte le procedure di mobilità già indette;
- di effettuare i reclutamenti programmati attraverso l'istituto delle progressioni verticali in deroga di cui all'articolo 13 del CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021;

VISTO l'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, che statuisce che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione

di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;

PRESO ATTO che l'art.10 dell'avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti con profilo professionale di Collaboratore amministrativo, area degli Operatori esperti sopra citato, dispone che l'Amministrazione *in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di prorogare, riaprire, sospendere, modificare o revocare la presente procedura senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa;*

ATTESO CHE

- la revoca esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art.21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n.241, sicché il valido esercizio della stessa resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);
- a fronte di quanto sopra rappresentato e, in particolare, del fatto che per la procedura *de qua* sono state poste in essere esclusivamente la pubblicazione del relativo avviso e la proroga dei termini per la presentazione delle candidature, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, non possono considerarsi consolidate le posizioni dei partecipanti rispetto al preminente interesse del Consiglio regionale della Calabria;

CONSIDERATO il consolidato orientamento giurisprudenziale (inerente alle procedure concorsuali e applicabile per analogia alle procedure di mobilità) che ha ribadito che:

- la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Abruzzo Pescara sentenza n.15 febbraio 2016 n.51); - la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori; fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554, TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016, TAR Lombardia, sede di Milano, n.985 del 2 maggio 2019, Consiglio Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n.230/2020);

DATO ATTO CHE l'interesse pubblico sotteso alla revoca della procedura in oggetto è prevalente rispetto all'aspettativa dei potenziali partecipanti alla procedura in itinere;

RAVVISATA la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge che consentono di procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, ed effettuata la dovuta comparazione con eventuali interessi confliggenti, in particolare l'interesse dei destinatari degli atti oggetto di revoca; **RITENUTO** opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, procedere alla revoca, ex art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, dell'avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti con profilo professionale di Collaboratore amministrativo, area degli Operatori esperti (ex categoria B), CCNL Comparto Funzioni locali, a tempo pieno e indeterminato, approvato con determinazione del Direttore generale scrivente n. 277 del 14 aprile 2023, nonché degli atti presupposti e consequenziali;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 e in particolare l'art. 21 *quinquies*;
- la legge regionale del 13 maggio 1996, n. 8;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata approvata la nuova struttura dell'Ente modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.14 del 26 giugno 2020;

-il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.67 del 18 aprile 2001 e da ultimo modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020;

-la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 di approvazione del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018;

- la deliberazione del Consiglio regionale n.145 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2023-2025;

-la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 dicembre 2021 n.17 con la quale è stato conferito l'incarico di Segretario/Direttore generale alla scrivente Avv. Maria Stefania Lauria;

-la legge regionale 6 aprile 2011 n.11 recante "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti", e in particolare gli articoli 5 e 9;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta ex art. 4 legge regionale n. 19/2001

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1. revocare, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, la determinazione del Direttore generale n. 277 del 14 aprile 2023, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n.165/2001, per la copertura di n. 2 posti con profilo professionale di «Collaboratore amministrativo», area degli Operatori esperti (ex categoria B), CCNL Comparto Funzioni locali, a tempo pieno e indeterminato, nonché gli atti presupposti e consequenziali;
2. pubblicare il presente provvedimento di revoca sul sito web istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, con valore di notifica a tutti gli interessati;
3. dare atto della conseguente cessazione di ogni riflesso di natura finanziaria della predetta determinazione n. 277 del 14 aprile 2023 sul bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria;
4. dare immediata eseguibilità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 54, comma 8, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria al fine di consentire la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
5. trasmettere copia del presente provvedimento:
 - al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
 - al Settore Bilancio e Ragioneria;
 - al Settore Risorse Umane;
 - all'Ufficio di Gabinetto;
 - al Settore Informatico e Flussi Informativi.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 5 della l.r. n. 19/2001, sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il Direttore generale
Avv. Maria Stefania Lauria